

**REGOLAMENTO (CE) N. 2071/98 DEL CONSIGLIO**  
**del 28 settembre 1998**  
**relativo ad azioni di informazione sull'etichettatura delle carni bovine**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando che il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine <sup>(3)</sup>, ha istituito un nuovo sistema di etichettatura delle carni bovine volto a fornire garanzie supplementari ai consumatori; che pare indispensabile informare questi ultimi di tale nuovo sistema mediante azioni specifiche sovvenzionate dalla Comunità;

considerando che per ottenere la massima efficacia dalle azioni succitate occorre prevedere la possibilità per la Commissione di ricorrere ad un'assistenza tecnica nei settori interessati;

considerando che è opportuno considerare le spese connesse con il finanziamento delle azioni e con l'assistenza tecnica, misure d'intervento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(4)</sup>;

considerando che il Consiglio può pronunciarsi in un secondo momento sulla parte della proposta relativa alle azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La Comunità può finanziare azioni di comunicazione, da decidere di concerto con gli Stati membri, volte ad informare i consumatori sulle garanzie offerte dal regime di

<sup>(1)</sup> GU C 149 del 17. 5. 1997, pag. 26 e GU C 364 del 2. 12. 1997, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU C 304 del 6. 10. 1997, pag. 171.

<sup>(3)</sup> GU L 117 del 7. 5. 1997, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (GU L 125 del 28. 6. 1995, pag. 1).

etichettatura delle carni bovine istituito dal regolamento (CE) n. 820/97.

*Articolo 2*

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, in particolare per la scelta dei mezzi di strategia, per la valutazione e la sorveglianza delle azioni, la Commissione può ricorrere all'assistenza tecnica di esperti nel campo della comunicazione in possesso di una conoscenza approfondita del settore delle carni bovine.

*Articolo 3*

Le spese connesse con il finanziamento delle azioni di cui all'articolo 1 e con l'assistenza tecnica di cui all'articolo 2 sono considerate misure d'intervento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70.

*Articolo 4*

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(5)</sup>.

La Commissione presenta regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del presente regolamento. La prima relazione è presentata entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(5)</sup> GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2321/97 (GU L 322 del 25. 11. 1997, pag. 25).